



COMUNE DI GRIMACCO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2017 delle aliquote, detrazioni e valori minimi delle aree edificabili ai fini I.M.U.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **09** del mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

		Pres.	Ass.
FABELLO Eliana	Sindaco	x	

Consiglieri

	Pres.	Ass.
1 CANALAZ Michele	X	
2 MARINIG Marco	X	
3 FELETIG Alessandra	x	
4 BUCOVAZ Daniel	x	
5 MASIERO Laura	x	
6 VOGRIG Claudio	x	

	Pres.	Ass.
7 CHIALCHIA Simone	x	
8 CRISSETIG Margherita	x	
9 TRUSGNACH Luca		x
10 SCUDERIN Liliana	x	
11 STULIN Adriano	x	
12 RUTTAR Roberto	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to : Maurig Silvana

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Impegno di spesa Euro _____ / Prenotazione impegno _____

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to: Maurig Silvana

Grimacco, li **09 giugno 2017**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che al comma 639 ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione n. 18 del Consiglio Comunale del 27.09.2014, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria (IMU);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

Aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;

RILEVATO che:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;

- Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

- Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- In base a quanto previsto all'art. 17 del regolamento comunale IMU, è equiparata all'abitazione principale, e quindi non soggetta a IMU, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- Ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono assimilati all'abitazione principale, quindi esentati, dall'imposta gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o dati in comodato d'uso;

CONSIDERATO che per effetto dell'applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità 2013"), dal 2013:

- Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D sono di spettanza dello Stato limitatamente al gettito derivante dall'aliquota standard dello 0,76 per cento (lettera f, comma 380);

- È di spettanza del Comune l'intero introito derivante da tutti gli altri immobili, nonché l'eventuale quota eccedente derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore rispetto all'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lettera a, comma 380);

- È di spettanza del Comune anche l'introito derivante da attività di accertamento (imposta, sanzioni e interessi) degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (lett. f, comma 380), oltre che l'introito derivante da attività di accertamento per tutti gli altri immobili;

- Non si applica la riserva statale sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lett. f, comma 380);

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 che stabilisce che l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992, si applica ai terreni agricoli compresi quelli incolti, nei comuni classificati totalmente montani di cui all'" Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) a decorrere dall'anno 2014;

VISTO che nell'elenco Istat di cui sopra il Comune di Grimacco è definito "T": "Totalmente Montano", pertanto tutti i terreni agricoli compresi quelli incolti situati in questo Comune continuano a godere dell'esenzione IMU;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, e che interessano questo Comune, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatate a canone concordato (art. 1, comma 53)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

DATO ATTO che la legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) all'articolo 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), estende a tutto il 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali e che dunque anche per l'anno 2017 il Comune possa unicamente ridurre le aliquote IMU;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione ridurre di un punto l'aliquota su tutti gli immobili diversi da abitazione principale per l'annualità 2017

RITENUTO di poter altresì confermare per l'anno 2017 il valore minimo di riferimento delle Aree Edificabili per la determinazione della base imponibile ai fini IMU, nella stessa misura stabilita negli ultimi anni.

VISTO l'art.1 comma n.169 della Legge 27.12.2006 n.296 (finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 in approvazione nella seduta odierna;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

Il Consigliere Comunale Stulin Adriano rileva come, nonostante la riduzione dell'imposizione IMU rispetto al passato, l'aliquota prevista per le secondo case sia ancora troppo elevata, maggiore rispetto anche a Cividale del Friuli.

L'Assessore Bucovaz Daniel, in risposta, sottolinea come per riuscire ad ottenere la riduzione dell'imposizione IMU la Giunta Comunale abbia rinunciato alla propria indennità per alcuni mesi nel corso del 2017.

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato:

- Presenti n. 12
- votanti favorevolmente n. 10 consiglieri –
- Astenuti n. 2 (Stulin Adriano e Scuderin Liliana)
- contrari n. 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC e alla normativa nazionale;

2. DI stabilire per l'annualità 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicare nel Comune di GRIMACCO:

- Aliquota del 4,00 per mille e detrazione di €.200,00 per:
 - Le abitazioni principali appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9 con le relative pertinenze (le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie catastali sono escluse)
 - Gli alloggi posseduti dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP-ATER) regolarmente assegnati.

- Aliquota ORDINARIA **del 7,60** per mille per:
 - TUTTI gli ALTRI FABBRICATI non compresi nelle precedenti voci

(Comprese le pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti quelle escluse e cioè 1 sola per tipo: C2, C6, C7)

- Le AREE EDIFICABILI

3. DI DARE ATTO che non sono soggetti all'IMU:

- **L'abitazione principale** (*purché non appartenente alle cat. A/1, A/8, A/9*) e relative pertinenze (*per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*)

- **La casa coniugale** assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- L'abitazione con relative pertinenze possedute da cittadini italiani **residenti all'estero ed iscritti all'AIRE** di questo Comune e pensionati nel rispettivo paese di residenza, purché detti immobili non risultino locati o dati in comodato d'uso;

- L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in **istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- I fabbricati relativi ad Istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (**Case Riposo**). L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva statale di destinazione dell'imposta;
- Un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("**beni-merce**"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- I fabbricati **rurali** ad uso **strumentale**;
- **Tutti i terreni agricoli** (compresi quelli incolti) situati in questo Comune;
- Le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o **imprenditori agricoli** professionali iscritti nella previdenza agricola.

4. DI DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai **parenti** in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per i fabbricati di interesse **storico o artistico** di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

5. **DI DARE ATTO** che l'**imposta** determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è **ridotta al 75%** (riduzione del 25%) per gli immobili **locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

6. DI DETERMINARE per l'anno 2017 i seguenti valori minimi di riferimento per le aree edificabili da applicarsi ai fini IMU nel territorio di questo comune (valori espressi in Euro per mq.):

Zona B	Zona C	Zona D2/1
3,09 9 €	8,26 3	€ 2,841 €

Legenda :

Zone Residenziali :

° Zone "B" di sostituzione e completamento ;

° Zone "C" di espansione (lottizzate) - Liessa ;

Zona Produttiva :

° Zone D 2/1 per la piccola industria (non lottizzate) - Dolina;

7. DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 gg dalla data in cui diviene esecutiva, e comunque entro il termine perentorio del **14 ottobre** c.a, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, dando atto che la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico e gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2017.

8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile a norma ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.

letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

f.to Eliana Fabello

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Coiz Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **13 giugno 2017** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **28 giugno 2017**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Grimacco, li **13 giugno 2017**

Il Responsabile della pubblicazione.
f.to Angelini Emanuele

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal **13 giugno 2017**

- Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
- Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.

L'Impiegato Responsabile
f.to Angelini Emanuele

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

Grimacco, li **13 giugno 2017**

L'Impiegato Responsabile
Angelini Emanuele